

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

PROVINCIA DI BELLUNO

STATUTO

FONDAZIONE

**"PAPA LUCIANI DI
CANALE D'AGORDO"**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL
27.04.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL
29.11.2013**

STATUTO

Art. 1 Denominazione

È istituita la “Fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo - ONLUS”.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS”.

La sede della Fondazione è stabilita in Canale d'Agordo (BL) e potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di ulteriori sedi secondarie; il cambio di sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria.

La Fondazione si colloca nel genere delle fondazioni previsto e disciplinato dagli articoli 4 e seguenti del codice civile, in conformità con il principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione.

Art. 2 Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, intende qualificarsi come ONLUS in quanto ha fine di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, come sostituita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per la realizzazione dello scopo prefisso la Fondazione potrà in essere le seguenti attività:

- curare la gestione di un Museo di proprietà del Comune di Canale d’Agordo, dedicato alla vita, alle opere e agli insegnamenti di Albino Luciani - Papa Giovanni Paolo I, anche con organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili;
- conservare, valorizzare, restaurare, custodire e gestire il Museo e i beni mobili che lo costituiscono;
- realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la comunità locale e/o religiosa e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo;
- diffondere, attraverso la promozione o la partecipazione alle più opportune ed idonee iniziative culturali, mostre o convegni sui campi attinenti quello della Fondazione, la conoscenza o la fruizione di quei valori che vedono, nel Museo e nei Monumenti ed Opere di Antichità ed Arte, centri ed occasioni di incontro, di approfondimento e di ricerca culturale;
- curare i rapporti nazionali e internazionali con enti, paesi, associazioni, gruppi e quanti altri possano essere interessati al Museo dedicato alla figura di Papa Giovanni Paolo I;
- curare le attività strumentali ed accessorie connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione ha esclusivo fine di solidarietà sociale e ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione potrà emanare uno o più regolamenti interni che vadano a disciplinare particolari rapporti tra gli organi della Fondazione o istituire categorie di sostenitori della Fondazione o organi consultivi (prevedendone diritti e doveri).

Le eventuali categorie di sostenitori che verranno istituite non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto la loro valenza sarà esclusivamente promozionale e di diffusione dell'operato della Fondazione.

Gli organi consultivi che verranno istituiti non avranno poteri decisori né incideranno sulle prerogative degli organi statutari della Fondazione, in quanto essi potranno unicamente fornire pareri non vincolanti.

I regolamenti di cui sopra, per essere operativi e vincolanti per la Fondazione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione, con piena autonomia gestionale, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie o commerciali e in genere tutti gli atti giuridici ritenuti utili o necessari al conseguimento del proprio fine istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Art. 4 Patrimonio

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1. dal fondo di dotazione rappresentato dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati dai Fondatori, in sede costitutiva, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
2. dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. dalla quota parte di eventuali rendite non utilizzate che, con delibera degli organi amministrativi, sia destinata a incrementare il patrimonio;
5. dagli avanzi di gestione.

Art. 5 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3. eventuali altri contributi dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero persone fisiche e giuridiche private, in qualsiasi forma pervenuti;
4. contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.
5. liberalità erogate annualmente dal Fondatore specificamente destinate a singole attività.
6. contributi, elargizioni e liberalità a qualsiasi titolo pervenute, salvo che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio.
7. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale.
8. proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali

Art. 6 Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e comunque siano effettuate a favore di altre ONLUS.

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- L'organo amministrativo.

Art. 8 Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'Ente e verifica i risultati. Sono competenze esclusive del Consiglio di Indirizzo l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo e l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale e di ogni altro indirizzo programmatico dell'attività istituzionale. Approva inoltre su proposta del Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo di esercizio, definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti e l'istituzione di imprese strumentali e può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Direttore Esecutivo fissandone i relativi poteri e incarichi.

Il Consiglio di Indirizzo è composto di tre membri e sarà formato dal Sindaco pro tempore del Comune di Canale d'Agordo e da due consiglieri nominati dal Comune di Canale d'Agordo.

Il Sindaco del Comune di Canale d'Agordo acquisisce automaticamente, una volta eletto, la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e l'intero Consiglio di Indirizzo entra in carica e decade con il mandato del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei Consiglieri di Indirizzo il Comune di Canale d'Agordo - quale Fondatore - procederà alla nuova nomina dei componenti.

I membri dimissionari o cessati del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi; in sede di approvazione del rendiconto preventivo il Consiglio di Indirizzo definirà le linee programmatiche dell'attività della Fondazione nell'anno oggetto del rendiconto preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima, attraverso lettera raccomandata A/R inviata al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo, contenente l'indicazione della data e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

La convocazione può essere fatta anche via fax o via mail, al numero o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal singolo Consigliere, o mediante raccomandata a mano, entro gli stessi termini di cui al comma che precede.

Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio di Indirizzo quando ne faccia richiesta un singolo consigliere o l'organo amministrativo.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce nel luogo prescelto dal Presidente purché in Italia, e delibera a maggioranza dei componenti.

In mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Consiglio di Indirizzo si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo stesso.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

I membri del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non intervengano a due sedute nel corso di un anno, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che lo compongono.

Art. 9 Organo amministrativo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da un numero di Consiglieri da due a quattro, oppure da un Amministratore Unico, a seconda di quanto viene deciso dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo e durano in carica per il tempo stabilito dalla delibera di nomina.

In caso di rinuncia o dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo o comunque in ogni caso venga meno l'Amministratore Unico o uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione durante il mandato, il sostituto viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica fino al termine previsto per la scadenza del Consiglio di Amministrazione in cui subentra.

È ammessa la rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico.

Art. 10 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono gestire e amministrare la Fondazione nel rispetto e nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del rendiconto preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione. Si devono intendere di ordinaria amministrazione le operazioni inerenti la normale gestione della Fondazione; tali operazioni ordinarie devono comunque essere di entità proporzionale all'attività della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano anche i poteri per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché consti l'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

In ogni caso sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti che comportino un impegno finanziario per la Fondazione pari o superiore ad Euro 40.000 (quarantamila e zero centesimi) annui ciascuno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, hanno la rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari o amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi in Cassazione e revocazione.

Art. 11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno ovvero ne sia fatta richiesta congiunta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima, attraverso lettera raccomandata A/R inviata al domicilio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, contenente l'indicazione della data e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

La convocazione può essere fatta anche via fax o via mail, al numero o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal singolo amministratore, o mediante raccomandata a mano, entro gli stessi termini di cui al comma che precede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo prescelto dal Presidente purché in Italia, e delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale la parte che ha espresso il voto del Presidente.

In mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del Consiglio stesso.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo non intervengano a due sedute nel corso di un anno, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Indirizzo, di iniziativa del Consiglio di Indirizzo medesimo o su proposta di uno degli altri consiglieri, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 12 Incarichi onorari

Il Consiglio di Indirizzo può nominare uno o più Consiglieri di Indirizzo onorari, individuandoli fra personalità di indiscussa probità e che abbiano dato contributi di rilievo in settori ovvero attività direttamente connessi con quelli caratterizzanti la Fondazione.

I Consiglieri di Indirizzo onorari sono invitati alle riunioni del Consiglio di Indirizzo; essi non hanno diritto di voto ma possono esprimere e far verbalizzare il loro parere non vincolante e inoltre possono rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione medesima.

I Consiglieri di Indirizzo onorari non possono superare il numero di tre contestuali e restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Indirizzo che li ha nominati.

Art. 13 Indennità

A tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo non viene riconosciuto alcun compenso per l'esercizio dei propri ruoli, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico può spettare un compenso, determinato dal Consiglio di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione.

Art. 14 Bilancio ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Indirizzo approva la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

I bilanci d'esercizio suddetti devono essere predisposti dall'organo amministrativo e da questi messi a disposizione del Consiglio di Indirizzo mediante deposito nella sede legale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione del Consiglio di Indirizzo medesimo; una volta approvati dal Consiglio di Indirizzo devono essere trasmessi per conoscenza al Fondatore, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 15 Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

Art. 16 Estinzione

La Fondazione si estingue quando divenga impossibile raggiungere le finalità istituzionali.

Si estingue altresì nel caso di insufficienza del patrimonio, qualora il Fondatore non abbia provveduto al reintegro entro sei mesi dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Devoluzione vincolata del patrimonio

Qualora il Consiglio di Indirizzo ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Riconoscimento e rinvio generale

Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione ex art. 1 D.P.R. 361 del 2000.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.